

# TRIBUNALE CIVILE DI SIENA

- SEZ. LAVORO -

**RICORSO 414 c.p.c.**

*con istanza cautelare ex artt. 669 bis e ss e 700 c.p.c. ed istanza di determinazione delle modalità di notificazione nei confronti di eventuali litisconsorti necessari*

Per il Sig. **Alessandro Azzato**, (C.F. ZZTL SN72 C11A 484T), nato a Atena Lucana (SA) in data 11 marzo 1972, rappresentato e difeso, congiuntamente e disgiuntamente tra loro, dagli Avvocati Gianluca Occhionero (C.F. CCH GLC 72P23 B354L), pec: gianlucaocchionero@pec.ordineavvocatisiena.it – Fax 0577/271356 e Marco Quattrocchi (C.F. QTT MRC 93L05 L112P), pec: marcoquattrocchi@pec.it del foro di Siena, ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv. Gianluca Occhionero in Siena, Via dei Termini n. 6, come da procura in calce al presente atto;

*Ricorrente*

**Contro**

**Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca Scientifica (c.f. 80185250588)** in persona del Ministro *pro-tempore*

**Nonché contro**

**Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca Scientifica – Ufficio Scolastico Regionale Toscana –Ambito Territoriale Provincia di Siena (c.f. 80003960525)**, in persona del legale rappresentate *pro-tempore*

*Resistente*

**Nonché Contro**

**Ministero dell'Istruzione – ambito territoriale della Provincia di Siena – Istituto Superiore IIS E.S. Piccolomini di Siena (c.f. 80008380521)**, in persona del Dirigente Scolastico *pro-tempore*,

*Resistente*

tutti domiciliati *ex lege* presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato sita in Firenze Via degli Arazzieri n.4, indirizzo pec: ads.fi@mailcert.avvocaturastato.it, estratto dal registro denominato "Reginde", previsto dall'art. 7 del D.M. n. 44/2011, e nel registro di cui all'art. 16, comma 12, del D.L. 179/2012, entrambi dichiarati "elenchi pubblici" dall'art. 16 ter del D.L. 179/2012.



---

## ESPONE QUANTO SEGUE

### FATTO:

Il ricorrente svolge attualmente il ruolo di assistente amministrativo presso l'Istituto Superiore IIS E.S. Piccolomini di Siena, come da contratto individuale di lavoro a tempo determinato parziale di 24 ore settimanali con decorrenza dal 14/09/2021 al 30/06/2022 (**all. 1**).

In data 24 marzo 2021, nei termini previsti dal D.M. n. 50 del 3 marzo 2021, il ricorrente ha presentato domanda telematica per l'aggiornamento ai fini della costituzione delle graduatorie di circolo e di istituto di III fascia del personale ATA per la provincia di Siena per il triennio 2021-2024 (**all. 2**), dichiarando espressamente, oltre ai diversi titoli di servizio e di preferenza, di aver svolto il servizio civile obbligatorio sostitutivo del servizio obbligatorio di leva militare dal 15 dicembre 1998 al 14 ottobre 1999 presso la Caritas Teggiano Policastro (SA).

Oltre a quanto sopra, in data 4 maggio 2021 il Sig. Azzato inoltrava la domanda di inserimento nella graduatoria permanente ATA 24 mesi 2021/2022 (**all. 3**), di cui al D.M. n. 303/2021 del 20 aprile 2021, dichiarando anche in tale sede, tra i titoli di servizi effettivi validi ai fini dell'inserimento, il servizio civile obbligatorio sostitutivo del servizio militare per complessivi 10 mesi prestato presso la Caritas Diocesana Teggiano – Policastro – Ministero della Difesa di Salerno intercorso tra gli anni 1998 e 1999.

Tale periodo, come si spiegherà meglio nella parte motiva del presente ricorso, non è stato correttamente conteggiato dall'Amministrazione resistente ai fini del corretto inserimento del Sig. Azzato tanto nella graduatoria di circolo e d'istituto di III fascia ATA per il triennio 2021-2024, quanto nella graduatoria permanente ATA 24 mesi 2021/2022, come sopra citate.

Occorre anzitutto premettere che il Sig. Azzato ha conseguito il titolo di studio valido per l'accesso al rispettivo profilo professionale di assistente amministrativo nell'anno 1991, come da Diploma di Maturità Tecnica Commerciale allegato (**all. 4**), ovvero in epoca precedente alla prestazione del servizio militare di leva o del servizio sostitutivo assimilato per legge al servizio militare, prestato negli anni 1998-1999.



**Il ricorrente, dopo aver conseguito il titolo di studio per l'accesso al corrispondente profilo professionale, non ha potuto evidentemente accettare supplenze, o comunque mettersi a disposizione, nella scuola per adempiere agli obblighi di leva allora vigenti.**

In data 14 luglio 2021, il ricorrente ha presentato nei termini previsti dalla normativa vigente reclamo (**all. 5**) avverso la graduatoria provvisoria d'Istituto III fascia ATA pubblicata dall'Amministrazione Scolastica il 12 luglio 2021 (**all. 6**) denunciando l'erronea valutazione del servizio militare, come dallo stesso correttamente indicato in fase di compilazione della domanda telematica di aggiornamento della predetta graduatoria.

Quanto alla graduatoria permanente ATA, in data 9 luglio 2021 il ricorrente ha presentato reclamo avverso la graduatoria provvisoria (**all. 7**), nei termini previsti dall'art. 12 del relativo D.M. n. 303 del 20 aprile 2021, rilevando, tra le altre cose, la mancata valutazione del servizio civile sostitutivo del servizio obbligatorio di leva militare svolto dal medesimo presso la Caritas diocesana Teggiano Policastro dal 15 dicembre 1998 al 14 ottobre 1999, ovvero per complessivi 10 mesi.

Avverso il reclamo di cui sopra, l'Amministrazione resistente rispondeva (**all. 8a**) confermando l'esclusione del ricorrente dalla graduatoria permanente ATA (**all. 8b**) per mancanza del requisito di cui all'art. 2 del bando di concorso relativo al periodo minimo di anzianità di servizio prestato in posti corrispondenti al medesimo profilo professionale pari ad almeno 23 mesi e 16 giorni, sottolineando come il servizio civile dichiarato dal ricorrente non fosse stato prestato in costanza di rapporto di lavoro in un'amministrazione scolastica, posto che il primo servizio svolto dal Sig. Azzato presso l'amministrazione scolastica avveniva asseritamente solamente a partire dall'anno 2018.

Nonostante i reclami di cui sopra presentati dal ricorrente, l'amministrazione resistente ha erroneamente ritenuto di non considerare affatto il servizio civile sostituito del servizio di leva obbligatorio prestato dal Sig. Azzato negli anni 1998 e 1999, quando era già in possesso del titolo di studio valido per l'inserimento nelle due graduatorie sopra menzionate. È evidente come **la mancata valutazione del servizio militare prestato dal ricorrente abbia comportato la conseguente valutazione negativa sul punteggio effettivo**



nella graduatoria definitiva di circolo e di istituto III fascia ATA approvata e pubblicata il 6 agosto 2021 con decreto Prot. n. 16650/07 del Dirigente Scolastico *pro-tempore* dell'I.I.S. "E.S. Piccolomini" (**all. 9a**), e che si allega in estratto fino alla posizione del ricorrente (**all. 9b**) **nonché l'esclusione del Sig. Azzato dalla graduatoria permanente ATA 24 mesi** pubblicata ed approvata con decreto Prot. n. 3411 del 23 luglio 2021 del Dirigente *pro-tempore* dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana – Ambito territoriale della Provincia di Siena (**all. 10**) per la mancata valutazione del servizio civile obbligatorio prestato dal medesimo ai fini del computo dell'anzianità di servizio valida per l'inserimento nella predetta graduatoria.

Invero, come meglio si spiegherà nel prosieguo, **il servizio militare obbligatorio e/o il servizio civile ad esso equiparato sono validi a tutti gli effetti senza alcuna limitazione, a prescindere se lo stesso sia stato prestato in costanza di rapporto o meno**, tale per cui **il periodo di 10 mesi**, corrispondente al servizio civile obbligatorio prestato negli anni 1998 e 1999, avrebbe dovuto essere conteggiato come periodo di anzianità di servizio utile ai fini dell'inserimento del Sig. Azzato nella graduatoria ATA permanente.

Oltre a quanto sopra, va rilevato, anche ai fini delle future partecipazioni del ricorrente al concorso per l'inserimento nella graduatoria permanente ATA, che lo stesso ha svolto la qualifica di assistente amministrativo presso l'amministrazione scolastica nella Provincia di Siena già a partire dall'anno scolastico 2005/2006, e non invece solamente a partire dall'anno 2018, come erroneamente asserito dall'Amministrazione resistente in sede di riscontro al reclamo sopra indicato (**cf. all. 8a**). Infatti, il Sig. Azzato ha svolto la qualifica di assistente amministrativo dapprima presso l'Istituto di Istruzione Superiore "Roncalli" di Poggibonsi (SI) dal giorno 1 febbraio 2006 al 11 marzo 2006 (**all. 11a**), nonché presso l'Istituto Statale di Istruzione Superiore "F. Redi – G. caselli" di Montepulciano (SI) dal giorno 5 settembre 2006 al 19 settembre 2006 (**all. 11b**).

Già da quanto sopra, come si spiegherà meglio nella parte motiva del presente ricorso, è evidente come anzitutto il Sig. Azzato, a seguito della mancata valutazione piena del servizio militare in costanza di rapporto che svolgeva nel DSU di Siena come emerge dalla dichiarazione dei redditi del 1998



e cedolini paga allegati (**all. 12**) e, quindi, dell'errato posizionamento nella graduatoria ATA di circolo e d'istituto III fascia, abbia subito un notevole danno per l'impossibilità di svolgere nell'anno scolastico corrente (2021/2022) la propria prestazione lavorativa a tempo pieno, anziché part-time, come da contratto di lavoro a tempo determinato sopra indicato (*cfr.* **all. 1**). Difatti, a causa dell'errata assegnazione del punteggio di 25 punti e conseguente posizionamento al n. 50 della graduatoria di circolo e di istituto di III fascia, così come indicato anche nel contratto di lavoro allegato (*cfr.* **all. 1**), il ricorrente non ha potuto ottenere una supplenza a tempo pieno che avrebbe certamente ottenuto considerando anche il titolo di preferenza di invalidità civile dichiarato in domanda (**all. 13**), come dimostrato anche dai diversi contratti di lavoro a tempo pieno, ovvero per n. 36 ore settimanali, svolti in precedenza dal medesimo (**all. 14**). Non può dubitarsi, inoltre, che tale impossibilità si è manifestata anche riguardo la possibilità per il ricorrente di ottenere un contratto di lavoro a tempo determinato full-time, o comunque ad integrazione di quello attuale di sole 24 ore settimanali presso altri Istituti Scolastici verso i quali il Sig. Azzato si è sempre messo a disposizione senza tuttavia ottenere alcun contratto di lavoro, in quanto i predetti Istituti hanno certamente assunto altri assistenti amministrativi meglio posizionati in graduatoria rispetto al Sig. Azzato, come emerge dalle diverse proposte di assunzione ricevute dal ricorrente non seguite da alcun contratto di lavoro (**all. 15**).

Il danno subito dal ricorrente riguarda altresì la mancata valutazione del servizio civile obbligatorio di cui sopra ai fini dell'inserimento nella graduatoria ATA permanente e, quindi, alla possibilità di ottenere un contratto di lavoro a tempo indeterminato.

Nello specifico, a seguito della mancata/erronea valutazione da parte dell'Amministrazione resistente del servizio civile sostitutivo come sopra specificato, il ricorrente ha, anche, subito il danno quantificato in € 11.635,86, come da calcolo allegato (**all. 16**) corrispondente al mancato percepimento delle differenze retributive e contributive che sarebbero spettate allo stesso se, a seguito della valutazione del servizio civile sostitutivo del servizio di leva obbligatoria, avesse ottenuto il corretto inserimento nelle due predette graduatorie, ottenendo di conseguenza un contratto di lavoro a tempo



determinato full-time oppure un contratto di lavoro a tempo indeterminato per la medesima qualifica professionale.

---

**DIRITTO:**

**Normativa applicabile - violazione dell'art. 20, L. 958/86, art. 62, L. 312/1980, art. 569, co. 3 in analogia all'art. 485, co. 7, D.lgs 297/94, art. 2050, D.lgs. n. 66/2010, art. 52, co. 2, Cost.**

Per quanto riguarda le violazioni connesse all'inserimento/aggiornamento del ricorrente nelle graduatorie ATA di circolo e d'istituto di III fascia per la Provincia di Siena, il **D.M. n. 50 del 3 marzo 2020 - Allegato A** (tabella di valutazione dei titoli culturali e di servizio della terza fascia delle graduatorie di istituto del personale A.T.A.) opera un **ingiustificato discrimine tra il servizio di leva svolto in costanza di nomina con quello prestato non in costanza di nomina**, affermando che: *“Il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge, prestati in costanza di rapporto di impiego, sono considerati servizio effettivo reso nella medesima qualifica. Il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge, prestati non in costanza di rapporto di impiego, sono considerati come servizio reso alle dipendenze delle amministrazioni”*. Difatti, solo in quest'ultimo caso (servizio non prestato in costanza di nomina) vengono riconosciuti punti 0,60 per ogni anno e punti 0,05 per ogni mese o frazione superiore a 15 giorni, a fronte invece del ben più generoso ed ingiustificato riconoscemmo in favore di chi, del tutto aleatoriamente, abbia svolto il servizio di leva in costanza di rapporto, ovvero punti 6 per ogni anno e punti 0,50 per ogni mese o frazione superiore a 15 giorni (all. 17).

Come noto, con la riforma del servizio militare di leva di cui all'**art. 20 della legge n. 958/86**, si prevede espressamente che: *“il periodo di servizio militare è valido a tutti gli effetti per l'inquadramento economico e per la determinazione della anzianità lavorativa ai fini del trattamento previdenziale del settore pubblico”*. Tale norma, è stata successivamente precisata dalla circolare ministeriale, **C.M. n. 29 del 3/1/1996**, la quale ha disposto che il periodo relativo al servizio militare di leva o il sostitutivo, quale, ad esempio, quello prestato dagli obiettori di coscienza riconosciuti tali ai sensi della L. 15 dicembre 1972 n. 772 e successive modificazioni, è valutabile ai fini giuridici ed economici a decorrere dalla data



d'immissione in ruolo a prescindere che sia stato prestato in costanza di rapporto d'impiego o meno, laddove prestato successivamente alla data del 30/01/1987, come nel caso di specie.

La normativa sopra esposta va, inoltre, letta in combinato disposto con l'art. 62, L. n. 312/1980, il quale prevede che: *"Il servizio militare è valutato ai fini del conferimento degli incarichi e delle supplenze al personale docente, educativo e non docente delle scuole di ogni ordine e grado e delle istituzioni educative. L'ordinanza del Ministro della pubblica istruzione, che stabilisce le modalità ed i termini per la formazione delle graduatorie provinciali per il conferimento degli incarichi e delle supplenze al personale docente, educativo e non docente, prevederà la valutazione del servizio militare secondo criteri che dovranno essere uniformi sia nei confronti del personale docente di ogni grado e ordine di scuola sia nei confronti del personale educativo sia di quello non docente."*

Per quanto riguarda il personale ATA, la piena valutazione del servizio militare di leva e/o del servizio sostitutivo assimilato per legge, anche se prestato non in costanza di nomina, è stata da ultimo espressamente prevista dall'art. 569, co. 3, D.lgs. n. 297/1994, il quale dispone chiaramente che: "Il periodo di servizio militare di leva o per richiamo o il servizio civile sostitutivo di quello di leva è valido a tutti gli effetti".

Tale norma conferma il chiaro intento del Legislatore di dar vita ad un impianto normativo uniforme per il comparto scuola volto a dare pieno riconoscimento al servizio militare svolto anche non in costanza di rapporto. Difatti, va osservato come la medesima norma sia altresì prevista per il personale docente all'art. 485, co. 7 del medesimo D.lgs. n. 297/1994.

Va inoltre precisato che, per quanto riguarda il presente ricorso, la normativa di cui sopra è applicabile pacificamente a tutto il personale ATA, di ruolo e non, in virtù dell'espresso richiamo operato dall'art. 581, co. 5, D.lgs. n. 297/1994 nella parte in cui prevede che: *"Il decreto prevede una valutazione del servizio militare secondo criteri uniformi a quelli stabiliti per le altre categorie di personale non di ruolo di cui al presente testo unico"*. Sarebbe, pertanto, priva di alcun fondamento, oltre che in contrasto con il fondamentale principio di eguaglianza di cui all'art. 3 Cost., una valutazione del servizio militare prestato non in costanza di nomina solamente per il personale ATA di ruolo.



Già da quanto sopra, appare del tutto evidente l'**illegittimità della disposizione ministeriale (fonte secondaria) di cui all'Allegato A del D.M. n. 50/2021**, il quale, contrariamente a quanto disposto da una norma di rango superiore (D.lgs. n. 297/1994 - Testo Unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado), subordina la valutabilità del servizio militare a seconda che lo stesso sia stato svolto o meno in costanza di rapporto di impiego, in aperto contrasto con la legge, la quale invece ne stabilisce la valutabilità **"a tutti gli effetti"**. Come noto, infatti, la norma di portata generale di cui al D.lgs. n. 297/2014 non può essere oggetto di restrizioni interpretative *in pejus* del tipo di quelle operate dal decreto ministeriale sopra richiamato, non essendo la norma di legge connotata da alcuna limitazione.

La portata generale dell'art. 569, co. 3, D.lgs., 214/1994 sopra citato, indica chiaramente la volontà legislativa, coerente con l'**art. 52, co. 2, seconda parte, Cost., di evitare che il servizio militare obbligatorio e/o il servizio sostitutivo, quando lo stesso era obbligatorio, pregiudicasse l'attività lavorativa di coloro i quali erano tenuti alla sua osservanza**, quindi, nel caso specie, lo svolgimento dell'attività in qualità di personale ATA, necessariamente impedita - e/o comunque quindi ritardata - per lo svolgimento del periodo obbligatorio di leva.

Come sopra accennato, tale interpretazione trova fondamento nella disposizione di cui all'**art. 52, co. 2, Cost.**, ai sensi del quale: ***"Il servizio militare è obbligatorio nei limiti e modi stabiliti dalla legge. Il suo adempimento non pregiudica la posizione di lavoro del cittadino, né l'esercizio dei diritti politici"***. Il riconoscimento del servizio militare, anche se svolto non in costanza di rapporto di lavoro con il Ministero, è quindi un diritto coerente con quanto espressamente previsto dalla norma costituzionale sopra richiamata e, al tempo stesso, funzionale alla salvaguardia del principio della parità di trattamento e di non discriminazione.

Pertanto, se da un lato non si dubita del fatto che chiunque abbia svolto il periodo obbligatorio di leva in pendenza di rapporto di lavoro avesse diritto alla conservazione del posto di lavoro, d'altro canto appare chiaro come **il servizio militare debba essere computato come anzianità di servizio utile ai fini della carriera, come già avviene per ogni ramo del pubblico impiego.**





Come evidente, la *ratio* della normativa di cui al D.lgs. 297/1994 più volte richiamato relativamente alla valutazione del periodo di leva *“a tutti gli effetti”* è quella di **tutelare il personale ATA** (oltre che, ugualmente, il personale docente) **nel caso in cui questo abbia svolto il periodo obbligatorio della leva militare - o il servizio sostitutivo previsto dalla legge – il quale ha comportato non solo la perdita dell'anzianità contributiva, ma anche l'impossibilità di offrire la propria disponibilità per una supplenza, con conseguente perdita dell'opportunità di maturare il punteggio e/o ai fini della progressione nella graduatoria di circolo di Istituto III fascia, ovvero di maturare l'anzianità di servizio ai fini dell'inserimento nella graduatoria permanente ATA.**

In senso favorevole all'accoglimento del presente ricorso si sono espresse sia il Giudice Amministrativo, quanto il Giudice Ordinario.

Sul punto, i Giudici di Palazzo Spada hanno più volte ribadito che: *“il servizio di leva deve essere valutato, a prescindere dalla costanza di nomina, come titolo utile per le citate graduatorie ad esaurimento che, dopo la sentenza dell'Adunanza plenaria del Consiglio di Stato del 12 luglio 2011, n.11, non costituiscono l'esito di una procedura concorsuale e sono pertanto graduatorie costituite da un elenco dove sono collocati soggetti in possesso di titolo abilitante per l'insegnamento. Il che, anche dopo l'entrata in vigore del D.Lgs. n. 66 del 15 marzo 2010 - il cui articolo 2050 prevede che il servizio militare di leva possa essere valutato come titolo, nei pubblici concorsi, solo se trascorso in pendenza di rapporto di lavoro - consente la valutabilità del titolo nelle graduatorie ad esaurimento (Cons. Stato Sez.VI, 18/09/2015 n.4343/2015)”* (**Cons. Stato, Sez. VI, Sent. n. 8213/2019**). In merito a quanto sopra, occorre osservare che per i rilievi già sopra espressi, nonché per l'impianto normativo uniforme di cui al D.lgs. 297/1994 (Testo Unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado) rivolto tanto al personale docente quanto al personale ATA, il principio di diritto sopra espresso, sebbene sia riferito alla graduatoria ad esaurimento per il personale docente, è parimenti applicabile alla categoria del personale ATA.

Ad ulteriore conferma di quanto sopra esposto si è espressa di recente anche la Corte di Legittimità, la quale ha statuito che: *“Il punteggio per il servizio di leva obbligatorio e il servizio civile ad esso equiparato dev'essere valutato anche*



*ai fini dell'accesso ai ruoli mediante graduatorie ad esaurimento, trattandosi di selezioni "lato sensu" concorsuali, aperte a una pluralità di candidati in competizione fra loro, alle quali pertanto può applicarsi estensivamente la disciplina di cui all'art. 2050 del d.lgs. n. 66 del 2010."* - Difatti, procedendo ad un'interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 2050, D.lgs. n. 66/2010 si evidenzia che *"il sistema generale va riconnesso al sistema scolastico, secondo un principio di fondo tale per cui, appunto, il servizio di leva obbligatorio e il servizio civile ad esso equiparato sono sempre utilmente valutabili, ai fini della carriera (art. 485 cit.) come anche dell'accesso ai ruoli (art. 2050, comma 1 cit.), in ogni settore ed anche se prestati in costanza di rapporto di lavoro (art. 2050, comma 2 cit.),"*. (Cass. civ., Sez. lavoro, n. 5679 del 02/03/2020).

---

Da quanto sopra esposto, appare chiaro che in ogni caso lo svolgimento del periodo di servizio militare obbligatorio, ovvero del servizio civile ad esso equiparato, **siano sempre validi a tutti gli effetti ai fini della carriera e della maturazione dell'anzianità di servizio**, in coerenza con quanto disposto dall'art. 52, co. 2, seconda parte, Cost.

Pertanto, ai fini del corretto calcolo del punteggio e, quindi, del migliore posizionamento del Sig. Azzato nella graduatoria di circolo e di istituto III fascia ATA valida per il triennio 2021/2024, appare del tutto legittima la pretesa del ricorrente a vedersi attribuito, per il servizio civile obbligatorio sostitutivo svolto negli anni 1998/1999, il punteggio di punti 6 per ogni anno di servizio, ovvero punti 0,50 per ogni mese o frazione superiore a 15 giorni, così come previsto dall'All. A/1 al D.M. n. 50/2021.

Considerazioni analoghe a quelle ampiamente sopra esposte possono svolgersi anche per quanto riguarda la totale mancata valutazione da parte dell'Amministrazione resistente del periodo di assolvimento dell'obbligo di leva militare svolto dal ricorrente, ai fini dell'inserimento del medesimo nella graduatoria permanente ATA 24 mesi, per il quale è previsto il requisito minimo del possesso di un'anzianità di servizio pari ad almeno 23 mesi e 16 giorni. Infatti, nel momento in cui il ricorrente presentava domanda di inserimento nella graduatoria permanente ATA, lo stesso vantava già 19 mesi di servizio nel medesimo profilo professionale per cui presentava domanda svolto presso



istituzioni scolastiche nella Provincia di Siena. Così, il corretto computo del servizio civile obbligatorio sostitutivo del periodo di leva pari a 10 mesi svolto da ricorrente, come sopra **indicato, avrebbe di certo consentito allo stesso di integrare ampiamente il requisito previsto** dall'art. 2 del bando di concorso per l'inserimento nelle graduatorie permanenti ATA.

Infine, **si evidenzia ancora** che nel rigetto (**cf. all. 8a**) del reclamo proposto avverso l'esclusione della graduatoria permanente ATA 24 mesi l'amministrazione resistente ha erroneamente indicato che il primo servizio sia stato svolto nel 2018 mentre risulta che il Sig. Azzato ha svolto la qualifica di assistente amministrativo presso l'amministrazione scolastica nella Provincia di Siena già a partire dall'anno scolastico 2005/2006 - dapprima presso l'Istituto di Istruzione Superiore "Roncalli" di Poggibonsi (SI) dal giorno 1 febbraio 2006 al 11 marzo 2006 (**cf. all. 10a**) di seguito presso l'Istituto Statale di Istruzione Superiore "F. Redi – G. caselli" di Montepulciano (SI) dal giorno 5 settembre 2006 al 19 settembre 2006 (**cf. all. 10b**).

Questo per comprendere il generale non corretto *modus operandi* posto in essere dall'Amministrazione nei suoi confronti, anche se tale "svista" non ha inciso concretamente per semplici ragioni di calcolo nella precedente domanda.

---

Per i motivi sin qui esposti, il Sig. Alessandro Azzato, come sopra rappresentato, difeso e domiciliato, rassegna le seguenti

### CONCLUSIONI

Voglia l'Ill.mo Tribunale di Siena, in funzione del Giudice del Lavoro, *contrariis reijctis*, in base ai fatti e alle argomentazioni dedotte nel presente atto,

*"In via cautelare:*

*rilevata l'esistenza dei presupposti e delle condizioni di fondatezza dell'istanza cautelare relativamente requisiti del periculum e fondatezza degli elementi di diritto sopra esposti:*

*- adottare i provvedimenti idonei all'eliminazione del pregiudizio narrato in premessa in punto di fatto e di diritto disponendo, poi, il prosieguo del giudizio nel merito, per l'accertamento del diritto del ricorrente all'inserimento nella graduatoria Permanente ATA 24 mesi dall'anno scolastico 2021-2022 con effetto retroattivo dal settembre*



*2021 ed in subordine all'aggiornamento della Graduatoria di Circolo e di Istituto III fascia ATA valido per il triennio 2021-2024 con effetto retroattivo dal settembre 2021, per l'effetto, sospendere l'efficacia dei provvedimenti definitivi delle graduatorie permanente ATA e III Fascia;*

*- adottare, in ogni caso, in via temporanea, un provvedimento che tenga luogo dei diritti del ricorrente come sopra meglio specificati;*

*- Emettere ogni altro provvedimento idoneo ad assicurare provvisoriamente gli effetti della decisione sul merito.*

*- Nel merito, vista la normativa e Giurisprudenza esposta, revocare/disapplicare il D.M. n. 50 del 3 marzo 2020 - Allegato A ed il decreto prot. n. 16650/07 del 06/08/2021 del Dirigente scolastico pro-tempore dell'Istituto Superiore IIS E.S. Piccolomini di Siena relativo alla pubblicazione ed approvazione delle graduatorie definitive di circolo e di istituto III fascia ATA valida per gli anni 2021-2024, dichiarando gli stessi illegittimi in relazione alla mancata/erronea valutazione del servizio militare prestato dal ricorrente non in costanza di nomina;*

*sempre nel merito, per l'effetto ordinare all'Amministrazione resistente, previo revoca dei provvedimenti innanzi descritti, la rettifica del punteggio di 25 punti assegnati al ricorrente in relazione alla corretta valutazione del servizio militare prestato e, conseguentemente il miglioramento della posizione del Sig. Alessandro Azzato nella graduatoria di circolo e di istituto III fascia ATA valida per gli anni 2021-2024 con effetto retroattivo, con i conseguenti oneri di comunicazione e notificazione a carico del M.I.U.R. e delle sue articolazioni territoriali competenti;*

*sempre nel merito, vista la normativa e Giurisprudenza esposta, revocare/disapplicare il decreto prot. n. 3411/07 del 23/07/2021 del Dirigente pro-tempore dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana – Ambito Territoriale della Provincia di Siena relativo alla pubblicazione ed approvazione della graduatoria definitiva permanente ATA 24 mesi valida per il 2021/2022, dichiarando la stessa illegittima in relazione all'omessa valutazione del servizio militare prestato dal ricorrente quale servizio valido ai fini del computo del periodo di anzianità di servizio necessaria per essere inserito nella predetta graduatoria;*

*sempre nel merito, per l'effetto ordinare all'Amministrazione resistente l'inserimento del Sig. Alessandro Azzato nella graduatoria permanente ATA valida per l'anno*



*2021-2022 con effetto retroattivo, con i conseguenti oneri di comunicazione e notificazione a carico del M.I.U.R. e delle sue articolazioni territoriali competenti;  
sempre nel merito, in ogni caso condannare l'Amministrazione resistente al pagamento in favore del Sig. Azzato della somma di € **11.635,86** a titolo di differenze retributive e contributive connesse al mancato ottenimento di contratto di lavoro a tempo pieno, e/o comunque a tempo indeterminato, oltre interessi e rivalutazione monetaria ed in ogni caso a titolo risarcitorio del danno subito.  
In subordine, condannare l'amministrazione resistente al pagamento in favore del Sig. Azzato di adeguato risarcimento del danno per tutto quanto patito, anche a livello materiale e patimento a seguito della violazione/errata applicazione della normativa di riferimento, da quantificarsi secondo il prudente apprezzamento dell'Ill.mo Tribunale adito, anche a seguito di apposita CTU contabile;  
in ogni caso con vittoria di competenze e spese di causa".  
In via istruttoria chiede, comunque, ammettersi CTU contabile al fine della determinazione e quantificazione, degli importi dovuti a titolo di differenze retributive connesse al mancato ottenimento di contratto di lavoro a tempo pieno, e/o comunque a tempo indeterminato, e a titolo di risarcimento dei danni come sopra meglio specificati*

---

**ISTANZA DI DETERMINAZIONE DELLE EVENTUALI MODALITÀ DI DETERMINAZIONE DELLE EVENTUALI MODALITÀ DI NOTIFICA NEI CONFRONTI DEI CONTROINTERESSATI.**

Il sottoscritto difensore, a nome e nell'interesse del proprio assistito, giusta procura in calce,

**Premesso che**

Il ricorso dovrebbe essere notificato agli assistenti amministrativi potenzialmente controinteressati, ossia a tutti quelli attualmente iscritti nella graduatoria di circolo e di istituto III fascia ATA valida per il triennio 2021-2024 dell'Ambito Territoriale della Provincia di Siena – Istituto Superiore IIS E.S. Piccolomini di Siena

**Constatato che**

- Un tale tipo di notifica si risulta alquanto difficile atteso l'elevato numero dei



potenziali controinteressati;

- Visto il tipo di giudizio afferente le graduatorie, l'elevato grado di utilizzo delle strutture informatiche da parte del M.I.U.R. per tutte le procedure che lo interessano, ivi comprese le graduatorie e le domande, una tale forma di conoscenza dell'atto potrebbe essere assolta mediante modalità informatiche da parte del M.I.U.R. mediante pubblicazione nei relativi Albi di ciascuna istituzione scolastica, ovvero nel sito del M.I.U.R. relativo all'Ambito Territoriale di Siena ove il ricorrente ha presentato domanda;

### **Propone formale istanza**

Affinché l'Ill.mo Tribunale adito, valutate le circostanze esposte, stabilisca le eventuali modalità di notifica diverse da quelle ordinarie.

Si producono i seguenti documenti:

- 1) contratto individuale di lavoro con decorrenza dal 14/09/2021 al 30/06/2022;
- 2) domanda telematica per l'aggiornamento graduatorie ATA III fascia triennio 2021-2024;
- 3) domanda di inserimento nella graduatoria permanente ATA 24 mesi 2021/2022;
- 4) Diploma di Maturità Tecnica Commerciale;
- 5) reclamo avverso la graduatoria provvisoria d'Istituto III fascia ATA;
- 6) provvedimento pubblicazione graduatoria provvisoria d'Istituto III fascia ATA;
- 7) reclamo avverso la graduatoria provvisoria ATA 24 mesi;
- 8a) riscontro al reclamo avverso la graduatoria provvisoria ATA 24 mesi;
- 8b) estratto esclusione Sig. Azzato dalla graduatoria ATA 24 mesi;
- 9a) decreto pubblicazione graduatoria definitiva ATA III fascia;
- 9b) estratto graduatoria definitiva ATA III fascia;
- 10) decreto pubblicazione graduatoria definitiva permanente ATA 24 mesi;
- 11a) contratto lavoro presso l'Istituto di Istruzione Superiore "Roncalli" di Poggibonsi;
- 11b) contratto lavoro presso l'Istituto di Istruzione Superiore "Redi – Caselli" di Montepulciano;
- 12) cedolini paga DSU Siena 1998-1999 e dichiarazione dei redditi del 1998;



- 13) documentazione invalidità civile Sig. Azzato;
- 14) precedenti contratti di lavoro a tempo pieno Sig. Azzato;
- 15) proposte di assunzione ricevute dal ricorrente non seguite da alcun contratto di lavoro;
- 16) quantificazione di parte del danno subito dal Sig. Azzato;
- 17) Allegato A, D.M. n. 50 del 3 marzo 2020

*Salvis Juribus*

Siena, 16 marzo 2022

Avv. Marco Quattrocchi

Avv. Gianluca Occhionero

*Firmato digitalmente*

Si dichiara che, ai soli fini di cui all'art. 13 del D.P.R. n. 115/2002 e successive modifiche, il valore del presente procedimento è di valore indeterminabile e non è soggetto al versamento del contributo unificato in quanto il ricorrente è titolare di un reddito imponibile ai fini dell'imposta personale sul reddito, risultante dall'ultima dichiarazione, non superiore a tre volte l'importo previsto dall'art. 76 del D.P.R. n. 115/2002.

